



PKS CPS

Pensionskasse SRG SSR
Caisse de pension SRG SSR
Cassa pensioni SRG SSR
Cassa da pensiun SRG SSR

Regolamento organizzativo

1° gennaio 2023

Cassa pensioni SRG SSR

Indice	pag.
I. Disposizioni generali	3
Art. 1 – Fondamenti	3
Art. 2 – Campo di applicazione	3
II. Consiglio di fondazione	3
Art. 3 – Compiti	3
Art. 4 – Altri poteri decisionali	4
Art. 5 – Diritto di visione e di consultazione di atti	4
Art. 6 – Rendiconto	5
Art. 7 – Sedute del Consiglio di fondazione	5
Art. 8 – Decisioni	5
Art. 9 – Indennità	6
III. Presidente del Consiglio di fondazione	6
Art. 10 – Compiti del presidente del Consiglio di fondazione	6
IV. Commissione d’investimento	7
Art. 11 – Commissione d’investimento	7
Art. 12 – Compiti	7
V. Amministrazione	7
Art. 13 – Amministrazione	7
Art. 14 – Compiti	7
Art. 15 – Rendiconto	7
VI. Controllo	8
Art. 16 – Controllo	8
VII. Spese amministrative	8
Art. 17 – Spese amministrative	8
VIII. Disposizioni finali	8
Art. 18 – Responsabilità, segretezza, restituzione di documenti	8
Art. 19 – Conflitti d’interesse e ricsuzione	9
Art. 20 – Entrata in vigore	9
A. Allegato	10
A.1 Indennità	10
Regolamento elettorale	11
Art. 1 – Eleggibilità	11
Art. 2 – Composizione del Consiglio di fondazione	11
Art. 3 – Durata del mandato	11
Art. 4 – Costituzione	11
Art. 5 – Entrata in vigore	11

Regolamento organizzativo

Il Consiglio di fondazione ha emanato, in aggiunta ai Regolamenti di previdenza della Cassa pensioni SRG SSR, le seguenti disposizioni.

I. Disposizioni generali

Art. 1 – Fondamenti

Le attività della Fondazione sono condotte nel rispetto del diritto svizzero, dell'atto di fondazione, del Regolamento della Cassa pensioni SRG SSR nonché del presente regolamento.

Il presente regolamento è emanato conformemente all'atto di fondazione della Cassa pensioni SRG SSR.

Le denominazioni delle funzioni che figurano nel presente regolamento sono neutre rispetto al genere.

Art. 2 – Campo di applicazione

Il presente regolamento disciplina i compiti e le responsabilità dei seguenti organi:

- a) Consiglio di fondazione;
- b) Commissione d'investimento;
- c) Amministrazione.

II. Consiglio di fondazione

Art. 3 – Compiti

Il Consiglio di fondazione è l'organo supremo della fondazione ed è competente per tutte le mansioni che la legge, l'atto di fondazione o il regolamento organizzativo non affidano a un altro organo. Il Consiglio di fondazione è tenuto a informare gli assicurati. Ai sensi del presente regolamento, può affidare del tutto o parzialmente una parte dei suoi compiti e delle sue competenze a singoli membri, a più membri o a terzi. In tal caso, continua tuttavia a essere responsabile nei confronti di terzi dei compiti attribuitigli dall'atto di fondazione.

Il Consiglio di fondazione delega la gestione operativa all'Amministrazione, nella misura in cui la legge, l'atto di fondazione, il Regolamento della Cassa pensioni SRG SSR o il presente regolamento non prevedano altrimenti.

Il Consiglio di fondazione esercita la sorveglianza e il controllo della gestione. Emana direttive in materia di politica aziendale e di politica d'investimento e viene informato periodicamente sull'andamento degli affari. In particolare, al Consiglio di fondazione competono i seguenti compiti inalienabili:

1. sorvegliare l'operato della Fondazione ed emanare le necessarie istruzioni;
2. definire l'organizzazione;
3. emanare i necessari regolamenti e direttive, incluse quelle sui contributi e sui fattori di calcolo;
4. approvare i conti annuali e la relazione di esercizio;
5. nominare e revocare le persone aventi un potere di gestione e rappresentanza e disciplinare il loro diritto di firma; esercitare la sorveglianza sulle persone incaricate della gestione anche in relazione all'osservanza delle leggi, dell'atto di fondazione, dei regolamenti e delle istruzioni;
6. nominare il perito in materia di previdenza professionale e l'ufficio di revisione;
7. nominare i membri della Commissione d'investimento e decidere la strategia d'investimento;
8. nominare l'amministratore;
9. designare i rappresentanti legali della Fondazione e definire il loro diritto di firma;
10. disciplinare i casi che non sono previsti nel Regolamento conformemente allo scopo della Fondazione e nel rispetto delle leggi;
11. fissare le indennità dei membri del Consiglio di fondazione.

Art. 4 – Altri poteri decisionali

Su proposta dell'Amministrazione, il Consiglio di fondazione decide:

1. la stipula di contratti di riassicurazione;
2. l'approvazione di accordi di affiliazione.

Art. 5 – Diritto di visione e di consultazione di atti

Ogni membro del Consiglio di fondazione può richiedere informazioni su tutti gli affari della Fondazione.

Durante le sedute, i membri del Consiglio di fondazione, gli periti, l'ufficio di revisione e le persone che si occupano dell'amministrazione sono tenuti a fornire le informazioni richieste.

All'infuori delle sedute, ogni membro del Consiglio di fondazione può richiedere alle persone che si occupano dell'amministrazione informazioni sull'andamento degli affari o su singoli affari.

Art. 6 – Rendiconto

L'Amministrazione informa il Consiglio di fondazione sugli affari in corso. Nel caso di affari importanti redige un rapporto scritto, nel quale figura una proposta di decisione all'attenzione del Consiglio di fondazione.

La Commissione d'investimento informa regolarmente il Consiglio di fondazione dell'andamento degli investimenti patrimoniali e dei risultati conseguiti dall'amministratore patrimoniale.

Art. 7 – Sedute del Consiglio di fondazione

Il presidente convoca il Consiglio di fondazione tutte le volte che gli affari lo richiedono, ma almeno tre volte all'anno. In assenza del presidente, il Consiglio di fondazione è convocato dal vicepresidente o da un altro membro. Viene convocata una seduta straordinaria qualora almeno quattro membri del Consiglio lo richiedano con esplicita menzione del motivo.

Alle sedute partecipano l'amministratore, se necessario il nominare il perito in materia di previdenza professionale nonché altre persone con funzioni consultive.

I rappresentanti del personale hanno diritto di farsi accompagnare da un consulente di loro scelta per la durata di ciascun periodo amministrativo. Il consulente sottostà all'obbligo di segretezza sancito dalla LPP.

L'ordine del giorno va comunicato unitamente alla convocazione; la necessaria documentazione viene messa a disposizione in due lingue. È possibile adottare decisioni su questioni che non figurano nell'ordine del giorno solo con l'accordo della maggioranza dei membri presenti.

La convocazione scritta alle sedute va spedita con almeno dieci giorni di anticipo. In casi urgenti, il termine per la convocazione può essere più breve.

In assenza del presidente, le sedute sono presiedute dal vicepresidente.

Art. 8 – Decisioni

Il Consiglio di fondazione delibera validamente se alla seduta sono presenti almeno tre rappresentanti dei dipendenti e tre rappresentanti del datore di lavoro.

In linea di principio le decisioni sono prese a maggioranza dei votanti. Gli astenuti non sono computati.

A richiesta, un membro del Consiglio di fondazione può esigere la doppia maggioranza per una votazione. In tal caso è necessaria la maggioranza sia dei rappresentanti del datore di lavoro sia dei rappresentanti dei dipendenti. Gli astenuti non sono computati. Se l'affare è accolto solo da una parte, si procede come nel caso della parità di voti.

A parità di voti, l'affare è riproposto nella seduta successiva.

Se nemmeno nel corso della seduta successiva o eventualmente di una terza seduta, il Consiglio di fondazione giunge a una decisione, quest'ultima è presa da un'istanza arbitrale formata da tre membri. L'istanza si compone di un membro del Consiglio di fondazione rappresentante del datore di lavoro, di un membro del Consiglio di fondazione rappresentante dei dipendenti, nonché di un arbitro neutrale. Le decisioni dell'istanza arbitrale sono prese a maggioranza semplice. Il Consiglio di fondazione elegge l'arbitro. Mancando l'intesa sulla nomina dell'arbitro, quest'ultimo è designato dall'autorità di vigilanza.

Le decisioni possono essere adottate tramite circolazione degli atti, sempre che siano prese all'unanimità. Le decisioni adottate tramite circolazione degli atti devono figurare nel verbale della seduta successiva del Consiglio di fondazione.

Tutte le decisioni adottate sono integrate in un verbale firmato dal presidente, dal vicepresidente del Consiglio e dal verbalista.

Art. 9 – Indennità

I membri del Consiglio di fondazione ricevono un'indennità conformemente all'Allegato A. 1.

III. Presidente del Consiglio di fondazione

Art. 10 – Compiti del presidente del Consiglio di fondazione

Il presidente presiede il Consiglio di fondazione e ne dirige le sedute. In sua assenza, è sostituito dal vicepresidente.

Al presidente spettano tutti i compiti che gli sono stati attribuiti dalla legge, dall'atto di fondazione, dal Regolamento della Cassa pensioni SRG SSR e dal Regolamento organizzativo.

Oltre ai compiti formali, il presidente assume anche particolari obblighi quale rappresentante del Consiglio di fondazione.

Il presidente provvede all'osservanza delle leggi, dell'atto di fondazione, dei regolamenti e delle istruzioni nonché all'esecuzione delle decisioni del Consiglio; sorveglia l'operato dell'amministrazione e dei comitati e presta consulenza all'amministratore.

IV. Commissione d'investimento

Art. 11 – Commissione d'investimento

La Commissione d'investimento è l'organo tecnico centrale incaricato di dirigere e di controllare gli investimenti della Cassa pensioni SRG SSR. La Commissione può essere coadiuvata tecnicamente da un esperto d'investimenti esterno.

Art. 12 – Compiti

I compiti della Commissione sono definiti nel regolamento sugli investimenti.

V. Amministrazione

Art. 13 – Amministrazione

L'amministratore, e in sua vece il sostituto, è responsabile della direzione operativa della Cassa pensioni.

Art. 14 – Compiti

L'amministratore conduce gli affari correnti della Cassa pensioni nell'osservanza della legge, del Regolamento della Cassa pensioni SRG SSR e del presente regolamento. I suoi compiti dettagliati sono definiti in un apposito mansionario.

L'amministratore partecipa alle sedute del Consiglio di fondazione in veste consultiva.

All'amministratore competono in particolare:

- la direzione operativa della Fondazione di previdenza a favore del personale, il sostegno e il controllo dell'andamento degli affari, nonché l'informazione ai destinatari;
- i compiti legati alla gestione patrimoniale previsti dal regolamento sugli investimenti;
- la preparazione degli affari del Consiglio di fondazione e l'elaborazione della relazione di esercizio.

Art. 15 – Rendiconto

Se necessario e su richiesta, l'amministratore informa il Consiglio di fondazione sull'andamento generale degli affari e su singoli affari o decisioni adottate.

In casi eccezionali, informa tempestivamente tutti i membri del Consiglio di fondazione.

VI. Controllo

Art. 16 – Controllo

Il Consiglio di fondazione incarica un ufficio di revisione riconosciuto dalla LPP e dalla relativa ordinanza della verifica annuale della gestione, della contabilità e degli investimenti patrimoniali. L'organo di controllo comunica per iscritto i risultati della verifica al Consiglio di fondazione.

Il Consiglio affida a un perito in materia di previdenza professionale riconosciuto l'incarico di verificare periodicamente, al più tardi ogni tre anni, la situazione attuariale e le disposizioni corrispondenti del Regolamento della Cassa pensioni.

Il Consiglio di fondazione inoltra puntualmente all'autorità di vigilanza i conti annuali e la relazione di esercizio.

VII. Spese amministrative

Art. 17 – Spese amministrative

La Fondazione si assume le spese amministrative.

Gli onorari dell'ufficio di revisione e del perito in materia di previdenza professionale nonché i costi del Consiglio di fondazione e degli investimenti di capitale sono a carico della Cassa pensioni.

VIII. Disposizioni finali

Art. 18 – Responsabilità, segretezza, restituzione di documenti

Ai sensi dell'art. 52 LPP, le persone incaricate dell'amministrazione, della gestione o del controllo dell'istituto di previdenza sono responsabili dei danni che arrecano intenzionalmente o per negligenza alla Cassa pensioni o ai suoi membri.

Il Consiglio di fondazione e i suoi mandatari sono tenuti all'obbligo di segretezza su tutti gli affari personali e professionali degli assicurati di cui vengono a conoscenza e sulle informazioni riservate dell'azienda. L'obbligo di segretezza perdura anche dopo la fine del mandato. Sono fatte salve le disposizioni della legge federale sulla previdenza professionale (LPP) di cui agli articoli 85a segg.

La clausola di riservatezza si applica anche per la preparazione degli affari al di fuori degli organi della Fondazione e anche dopo la cessazione della carica.

Tutti gli atti connessi alla Fondazione devono essere restituiti alla fine del mandato. Invece di restituire gli atti, i membri del Consiglio di fondazione possono documentarne la distruzione.

Art. 19 – Conflitti d’interesse e ricusazione

I membri degli organi della Fondazione sono tenuti a informare il Consiglio in merito agli affari nei quali essi o un loro intimo rappresentano i propri interessi. Nel corso delle relative deliberazioni, gli interessati sono tenuti a ricusarsi. Singoli membri degli organi della Fondazione non possono pertanto stipulare contemporaneamente contratti per se stessi e per la Fondazione.

Art. 20 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 9 dicembre 2022, previa approvazione.

Berna, 9 dicembre 2022

Il Consiglio di fondazione della
Cassa pensioni SRG SSR

A. Allegato

In aggiunta al Regolamento organizzativo della Cassa pensioni SRG SSR il Consiglio di fondazione emana le seguenti disposizioni.

A.1 Indennità

Il Consiglio di fondazione della Cassa pensioni SRG SSR decide di versare ai propri membri le seguenti indennità per la partecipazione a sedute della Cassa pensioni, conferenze e corsi di formazione:

- un'indennità giornaliera di CHF 500.00, più il rimborso delle spese di viaggio effettive.

Il presidente riceve un'indennità forfetaria annuale di CHF 7'500.00, più il rimborso delle spese di viaggio.

Berna, 9 dicembre 2022

Il Consiglio di fondazione della
Cassa pensioni SRG SSR

Regolamento elettorale

In aggiunta ai Regolamenti previdenza della Cassa pensioni SRG SSR, il Consiglio di fondazione emana le seguenti disposizioni.

Art. 1 – Eleggibilità

Possono essere eletti nel Consiglio di fondazione tutti i membri attivi della Cassa pensioni SRG SSR nonché membri pensionati che beneficiano di una pensione di vecchiaia della Cassa pensioni SRG SSR.

Art. 2 – Composizione del Consiglio di fondazione

Il Consiglio di fondazione si compone di 10 membri al massimo, per metà designati dalla SRG SSR in qualità di rappresentanti del datore di lavoro e per metà designati dal partner sociale (SSM) in qualità di rappresentanti dei dipendenti.

Le elezioni per i rappresentanti dei dipendenti si tengono qualora più di 150 assicurati attivi lo richiedano. La richiesta deve essere presentata con 1 anno di anticipo dalla fine della durata del mandato.

Art. 3 – Durata del mandato

La durata del mandato è di quattro anni. Alla scadenza del mandato, i membri in carica possono essere rieletti. Alla conclusione del rapporto di lavoro per motivi diversi dalla vecchiaia o dall'invalidità, il membro si dimette dal Consiglio di fondazione. Per il periodo restante viene designato un sostituto.

Art. 4 – Costituzione

Il Consiglio di fondazione si costituisce autonomamente e nomina il proprio presidente e vicepresidente al suo interno.

Art. 5 – Entrata in vigore

Le presenti direttive entrano in vigore previa approvazione da parte del Consiglio di fondazione.

Berna, 9 dicembre 2022

Il Consiglio di fondazione della
Cassa pensioni SRG SSR